DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI

Art. 5

Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117

All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla meta' di una annualita' dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita'. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto».

Versione in vigore dal 19 marzo 2015, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati
Estremi	Legge 27 febbraio 2015, n. 18
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-responsabilita-civile-dei-magistrati/art-5-modifica-all-articolo-8-della-legge-13-aprile-1988-n-117

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it